

NON BASTA LA RESIDENZA A MONTECARLO O IL CONTRATTO DI ACQUISTO DI UNA CASA A MONACO

L'immobile di proprietà in Italia blinda la residenza fiscale

Il contratto di acquisto di una casa a Monaco, i biglietti aerei da e per Nizza, i certificati di residenza nel Principato. Tutto ciò non è bastato al campione di motociclismo Loris Capirossi per fare una gimkana sul fisco italiano. L'immobile di prestigio detenuto in Italia è stato decisivo affinché la Cassazione, nonostante Capirossi fosse anagraficamente residente a Montecarlo fin dal 1994, decidesse con la sentenza n. 961/2015 di mettere la parola fine alla battaglia del campione contro l'Agenzia delle entrate che, in virtù dell'asserita residenza fiscale in Italia, l'ha ritenuto soggetto passivo d'imposta anche per il 2003 (si veda *ItaliaOggi* del 22 gennaio 2015). L'ordinamento nazionale collega la tassazione globale e progressiva dei redditi al possesso della residenza fiscale italiana e considera fiscalmente residenti «le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile» (art. 2, c. 2 Tuir). Ai fini fiscali inoltre, si presumono residenti in Italia (e quindi sottoposti agli obblighi tributari nazionali) i cittadini italiani «cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in» paesi paradisiaci, salvo che questi non provino la loro effettiva residenza estera (art. 2, c. 2-bis del Tuir). Essi possono «dimostrare in modo ampio l'esistenza di fatti e atti che suffraghino l'effettività» della loro residenza, evitando «qualsiasi condizionamento o limite per quanto riguarda sia la predeterminazione che il valore delle varie forme in cui [tale] prova può estrinsecarsi» (circolare 140/E 1999). In particolare per superare la presunzione di cui all'art. 2, c. 2-bis, è necessario dimostrare all'amministrazione che la dimora abituale (residenza) ovvero il complesso dei rapporti afferenti gli affari e gli interessi economici, familiari, sociali e morali (domicilio), sono radicati nel paese estero di residenza anagrafica (circolare 140/E 1999). La Cassazione, zione,

al riguardo, specifica che il soggetto dovrà dimostrare «di aver reciso ogni rapporto significativo con» l'Italia nonché la volontà di rimanere e ritornare appena possibile nello stato estero di residenza e di mantenere lì le proprie relazioni familiari e sociali.

La prova può essere fornita con documenti atti a dimostrare, tra l'altro, (i) la sussistenza della dimora abituale nel paese paradisiaco, sia personale che del nucleo familiare; (ii) la stipula di contratti di acquisto/locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni familiari, con allegazione

dei pagamenti delle utenze; (iii) l'indisponibilità di unità immobiliari in Italia; (iv) la mancanza di significativi e duraturi rapporti affettivi, sociali e politici nel nostro paese. Nel caso di specie tutta la documentazione che, dalla sentenza della Cassazione, lo sportivo pare abbia prodotto a dimostrazione della propria residenza estera (quali, per esempio, i biglietti dei voli da e per Nizza, il contratto di acquisto della casa monegasca, i certificati di residenza nel Principato) non è servita a convincere la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna la quale, considerato anche l'immobile di prestigio di cui egli disponeva in Italia, ha affermato la sua residenza fiscale italiana e confermato le pretese impositive dell'ufficio. Una piccola vittoria Capirossi però l'ha ottenuta: la Cassazione ha accolto la doglianza (unica tra le 18 proposte) avverso la decisione di secondo grado ha affermato la non applicabilità dell'Irap allo sportivo. Tutti gli altri motivi, tra cui quelli attinenti la legittimità della decisione di merito sulla residenza, sono stati rigettati, perché infondati o inammissibili, rendendo così definitiva la decisione dei giudici emiliani circa la residenza fiscale e la soggezione agli obblighi fiscali italiani del motociclista.

Claudia Marinozzi

